



OGGETTO: Circolare 23.2019

Seregno, 10 giugno 2019

DECRETO CRESCITA – NOVITA'

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il D.L. 34/2019, il c.d. Decreto Crescita, di cui si offre un quadro riassuntivo delle principali novità di interesse.

Il decreto è entrato in vigore dal 1.05.2019.

Articolo 1 - Super ammortamento per beni strumentali nuovi 2019

Per gli investimenti, effettuati da imprese ed esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l'esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%:

gli investimenti devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione, in questo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro.

Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, cc. 93 e 97 L. 28.12.2015, n. 208. Pertanto l'agevolazione non spetta per gli investimenti in: (i) beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; (ii) fabbricati e costruzioni; (iii) specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

Articolo 2 - Revisione mini Ires

Integralmente riscritta, a mezzo dell'abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires. L'aliquota ires è ridotta (i) dell'1,5% per il 2019; (ii) del 2,5% per il 2020; (iii) del 3% per il 2021, (iv) - del 3,5% a decorrere dal 2021, sul reddito fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e comunque nei limiti dell'incremento di patrimonio netto.

L'agevolazione è estesa anche ai soggetti Irpef (per il reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice) che producono redditi di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.

Ai fini della mini Ires l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (2019 in avanti), senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti,
- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta 2018 anche questo senza considerare il risultato del medesimo esercizio.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

L'eventuale eccedenza degli utili accantonati a riserva agevolabili rispetto al reddito imponibile dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo.

L'eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo. L'agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito. Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef.

Facciamo un esempio di applicazione della normativa. Ipotizziamo la realizzazione nel 2018 di un utile di esercizio di 70.000 euro, interamente accantonato a riserva, e nel 2019 di un reddito imponibile pari a 100.000 euro. Questo verrà tassato con l'aliquota ridotta al 22,5% per i primi 70.000 euro, mentre solo i restanti 30.000 euro sconteranno la tassazione ordinaria del 24%.

L'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto potrà divenire "agevolabile" negli esercizi successivi se e nella misura in cui ci sarà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Articolo 3 - Deducibilità Imu

Con questa disposizione si interviene su una disposizione contenuta nella legge di bilancio 2019. In quella sede, era stata innalzata dal 20 al 40%, con decorrenza dall'anno in corso, la deducibilità dal reddito di impresa e da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni (lavoro autonomo), esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non anche dell'IRAP, dell'imposta comunale sugli immobili (IMU) pagata in riferimento ai beni strumentali (ad esempio, i capannoni).

Per effetto delle modifiche apportate, la percentuale di deducibilità dell'Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall'Irap) sarà:

(i) il 50% per il 2019; (ii) il 60% per il 2020 e il 2021; (iii) il 70% in seguito.

Si ricorda che per le imprese, si tratta sia degli immobili strumentali per natura, cioè le unità immobiliari per le quali la strumentalità è oggettiva in quanto le loro caratteristiche non consentono una diversa utilizzazione salvo che sulle stesse non vengano effettuate radicali trasformazioni (hanno classificazione catastale diversa dalle abitazioni, quindi sono iscritte nella categoria A\10 o nei gruppi B, C, D, E), sia degli immobili strumentali per destinazione, vale a dire quelli per i quali la strumentalità dipende dall'effettivo utilizzo per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

Invece, non si considerano strumentali gli immobili ad uso promiscuo, cioè per l'esercizio dell'arte o professione o dell'attività imprenditoriale e per l'utilizzo personale o familiare del contribuente (ad esempio, gli studi professionali utilizzati anche per fini abitativi).

Articolo 4 - Patent box

A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di ruling di cui all'articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni. Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Articolo 6 - Regime dei forfettari

Viene previsto che, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2019, i contribuenti che aderiscono al regime dei forfettari e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, devono, ai sensi degli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973, applicare le ritenute. Per le somme già corrisposte al 1° maggio 2019, la ritenuta si applica trattenendolo per 3 mesi a partite dalla retribuzione di agosto e versandolo secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 8, D.P.R. 602/1973 (16 del mese successivo).

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 21, L. 145/2018, l'obbligo di applicazione della ritenuta è esteso a imprenditori e lavoratori autonomi che fruiscono della c.d. flat tax.

Articolo 7 - Recupero edilizio

Fino al 31.12.2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui non si verificano tali condizioni, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono, altresì, dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

Articolo 8 - Sisma bonus

Estesa ai comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 (quelle nelle quali i terremoti sono meno frequenti, ma comunque possibili; si tratta di oltre 5.000 realtà locali, tra cui anche Roma e Milano) l'agevolazione fino ad oggi prevista nei soli comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 (circa 700). Il diritto al beneficio scatta quando si acquista un immobile da un'impresa di ricostruzione o ristrutturazione immobiliare che ha provveduto a demolire e ricostruire l'intero edificio, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica

rispetto all'edificio precedente (laddove urbanisticamente consentito), e che ha rivenduto l'unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori.

Il beneficio, concesso per le spese sostenute commisurato all'entità degli interventi di messa in sicurezza statica effettuati, ma al prezzo di vendita.

Infatti, consiste in una detrazione del 75% (se la riduzione del rischio sismico determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell'85% (se la riduzione del rischio sismico determina il passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'immobile, da calcolare su un ammontare massimo di spesa non superiore a 96.000 euro. Lo sconto fiscale, pertanto, potrà arrivare fino a 81.600 euro, pari all'85% del plafond di 96.000 euro.

Aniché fruire della detrazione, gli aventi diritto possono scegliere di cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, escluse banche e intermediari finanziari. Il bonus deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Articolo 10 - Incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Per gli interventi di efficienza energetica e per gli interventi di adozione di misure antisismiche riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di cui all'art. 34 L. 388/2000 (euro 700.000 annui) e all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 (euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi).

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Articolo 11 - Bonus aggregazioni

Viene introdotto un regime agevolativo per le operazioni di fusione, scissione e conferimento effettuate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, a condizione che non abbiano a oggetto imprese facenti parte dello stesso gruppo societario.

Parimenti escluse sono le operazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.. Per le fusioni e scissioni da cui si originano società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), Tuir, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. Per i conferimenti effettuati ex articolo 176, Tuir, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

In tutti i casi devono partecipare all'operazione esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. Ai fini dell'agevolazione è necessario che le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui sopra.

La società risultante dall'aggregazione, che nei primi 4 periodi d'imposta dalla 9 effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11, comma 2, L. 212/2000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza, la società deve liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente. Su tali maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.

Articolo 12 - Fatturazione elettronica



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Viene esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche alle operazioni con San Marino come regolate con D.M. 24 dicembre 1993. La norma precisa che sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le regole tecniche necessarie per l'attuazione.

Articolo 13 - Vendite con piattaforme digitali

Fino al 31 dicembre 2020 è previsto che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore: (i) denominazione, residenza o domicilio, indirizzo di posta elettronica; (ii) numero totale delle unità vendute in Italia; (iii) a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita. Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate individuerà le modalità di invio. Il soggetto passivo, inoltre, è debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui sopra, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore. Vengono conseguentemente differite al 2021 le previsioni di presunzione cessione di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, D.L. 135/2018. Per le vendite effettuate tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, il soggetto passivo provvederà all'invio dei dati a luglio 2019, secondo modalità che saranno determinate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 14 - Le associazioni assistenziali rientrano nell'agevolazione ex articolo 148, comma 3, Tuir

Le associazioni assistenziali tornano nuovamente a far parte degli enti non commerciali su base associativa che possono continuare a godere della 10 decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148, comma 3, Tuir. Detta categoria, pertanto, potrà continuare a godere di detta agevolazione anche quando, entrato in vigore il Registro Unico del terzo settore, la platea dei soggetti non iscritti al Registro che potrà continuare a godere di questa agevolazione si assottiglierà notevolmente.

Articolo 15 - Definizione agevolata tributi locali

Per i tributi locali non riscossi a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo 2000 - 2017, gli enti territoriali possono stabilire, entro 60 giorni, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. In tal caso gli enti territoriali, entro 30 giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto sul proprio sito internet.

Il provvedimento stabilisce: (i) numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021; (ii) modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata; (iii) termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; (iv) termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

Articolo 16 - Credito di imposta distributori di carburante

Le disposizioni relative al credito di imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico (art. 1, c. 924 L. 205/2017), valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.

Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Articolo 32 - Voucher alle start up innovative

Alle start up innovative di cui al D.L. 179/2012 è concesso il Voucher 3I - 14 Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione nel periodo 2019-2021. Il voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Con decreto MISE di natura non regolamentare sono definiti criteri e modalità di attuazione del voucher 3I.

Articolo 35 - Obblighi informativi erogazioni pubbliche

A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui all'art. 13 L. 349/1986 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137 D.Lgs. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998, sono tenuti a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30.06 di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).

I soggetti che esercitano le attività commerciali (art. 2195 C.C.) pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui all'art. 2-bis D.Lgs. 33/2013.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1.01.2020 l'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Si applica la L. 24.11.1981, n. 689, in quanto compatibile.

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Le cooperative sociali sono, altresì, tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti Internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo

Articolo 49 - Credito di imposta partecipazione fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.

Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60.000 euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis. Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Con decreto MISE, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: (i) tipologie di spese ammesse al beneficio; (ii) procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande; (iii) elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta; (iv) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino